

costruzione del ponte d'attraversamento del Canale Industriale Ovest per il collegamento dell'area portuale con la direttrice stradale di Via dell'Elettricità al Porto Commerciale di Venezia, Sezione di Marghera. L'impresa appaltatrice assumeva i suddetti lavori per l'importo complessivo di € 15.121.781,67 e con la previsione di un tempo di esecuzione dei lavori pari a 800 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna degli stessi. Sin dalla fase iniziale dei lavori l'impresa appaltatrice lamentava l'esistenza di circostanze ostative al regolare andamento degli stessi e nel tempo emergeva la necessità di stipulare cinque Atti Aggiuntivi per tener conto delle lavorazioni aggiuntive e delle varianti inserite in corso d'opera con conseguente proroga del termine di ultimazione dei lavori per cause ad essa non imputabili.

In data 18 luglio 2005 veniva verbalizzata in contraddittorio l'ultimazione dei lavori e, a fronte delle numerose riserve sollevate dall'impresa per complessivi € 9.200.805,30, veniva istruito il rituale procedimento di composizione bonaria delle riserve che tuttavia non aveva buon esito, in quanto le parti non raggiungevano un accordo in ordine ad una possibile soluzione transattiva delle vertenze.

Con domanda di arbitrato presentata nel febbraio 2006 la ditta conveniva in giudizio la scrivente Autorità per ottenere il risarcimento dei danni da essa asseritamente subiti nella suesposta esecuzione dei lavori e nominava il proprio Arbitro. Con atto di designazione di arbitro notificato in data 8 maggio 2006 l'Ente provvedeva, quindi, a nominare l'Arbitro di propria elezione, eccependo l'infondatezza delle istanze avversarie e chiedendo a propria volta di condannare l'impresa appaltatrice al risarcimento dei danni subiti per la ritardata esecuzione dell'opera in questione. I suddetti arbitri nominavano il terzo arbitro con funzioni di Presidente. Con verbale di costituzione del 20 luglio 2006 i suddetti arbitri dichiaravano di accettare l'incarico loro affidato con gli atti sopra riferiti e di costituire il Collegio Arbitrale con sede in Venezia. Il Collegio fissava poi i termini per il deposito delle prime e seconde memorie. Il giudizio è tuttora pendente: il Collegio Arbitrale ha chiesto una proroga per la pronuncia del lodo che avverrà nel corso del 2008.

B) CIVILE

1) Con atto di citazione notificato il 06.06.2007 l'impresa autorizzata ex art. 17 L. n. 84/94 evocava in giudizio l'Autorità Portuale di Venezia per sentirla condannare, previo accertamento di responsabilità, al risarcimento dei danni subiti a decorrere dal 28.09.2001 a

seguito dell'asserito indebito accaparramento degli avviamenti di lavoro portuale da parte di imprese terze non autorizzate, con asserita corrispondente perdita di fatturato e di avviamento commerciale, danni da quantificarsi nella misura ritenuta di giustizia.

In buona sostanza l'attrice sostiene che l'APV avrebbe, mediante l'emanazione di atti normativi ed omettendo altresì di vigilare sul mercato del lavoro portuale, incentivato l'attività di imprese terze e in particolare i soggetti abilitati all'esercizio dei servizi portuali, ad appropriarsi delle prestazioni di lavoro riservate all'attrice. L'Ente si è costituito in giudizio chiedendo la dichiarazione d'inammissibilità e comunque il rigetto delle domande attoree ed articolando in via istruttoria le richieste di prove.

2) Si segnala l'instaurazione di contenzioso da parte dell'Autorità Portuale nei confronti di una società concessionaria per ottenere il recupero di crediti vantati dall'Ente. La ditta in questione era concessionaria di un'area demaniale marittima lungo via dell'Azoto a Porto Marghera (VE) nel periodo compreso tra il 1970 ed il 1978. Scaduta la suddetta concessione e sino al 1999 la scrivente Autorità emetteva atti provvisori volti a regolare l'occupazione dell'area; invero a partire dal 1999 la ditta continuava ad occupare l'area pur senza averne titolo e per questo motivo l'Ente avanzava legittime richieste di corresponsione di indennizzi maggiorati del 200 % per l'occupazione della suddetta area *sine titulo*.

Nel marzo 2001 l'Ente a fronte della protratta occupazione senza titolo dell'area, realizzatasi peraltro anche attraverso la costruzione abusiva di alcune opere in cemento armato, emetteva a titolo di indennizzo in sostituzione del canone annuo le corrispondenti fatture, per un totale pari ad € 146.514,44, ad oggi insolute, ed ingiungeva alla società di procedere allo sgombero da persone e cose delle aree e pertinenze demaniali occupate. La scrivente Autorità a seguito dell'inottemperanza della concessionaria alla richiesta di sgombero dell'area, è stata costretta a procedere d'ufficio, ai sensi dell'art. 54 del cod. nav..

Successivamente al suddetto sgombero l'Ente era costretto a procedere alla bonifica dell'area occupata, degradata dall'attività di carpenteria pesante esercitata dalla ditta, nonché dai rifiuti speciali abbandonati in loco dalla stessa; inoltre la Direzione Tecnica dell'Ente provvedeva ad eseguire il consolidamento statico dell'edificio occupato in conseguenza di alcuni cedimenti differenziali delle fondazioni imputabili ad una costruzione abusiva in cemento armato effettuata dalla stessa ditta. In relazione a tutti i predetti crediti, la ditta concessionaria risultava inadempiente per una somma totale pari a € 248.367,00. I suddetti pagamenti sono stati più volte sollecitati dall'Ente con lettere rimaste prive di riscontro.

L'Ente decideva quindi di promuovere un'azione legale per recuperare i crediti vantati nei confronti della ditta concessionaria, mediante apposito atto di citazione avanti al Tribunale di Venezia per accertare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della convenuta e condannarla al pagamento della somma pari ad **€ 325.019,00** oltre agli interessi legali dovuti fino al giorno del saldo. Il predetto atto di citazione veniva notificato alle società concessionaria in data 21 marzo 2006 ed il contenzioso è tutt'ora pendente.

3) Si segnala ancora un ricorso per decreto ingiuntivo presentato dall'Ente per ottenere il recupero dei crediti vantati nei confronti di un concessionario pari ad **€ 2.706.874,48**.

Il Tribunale di Venezia ha accolto il suddetto ricorso per decreto ingiuntivo avverso il quale la ditta, dopo aver pagato la somma di **€ 1.300.000,00**, ha proposto opposizione.

A seguito di accordo transattivo il contenzioso si è chiuso con il pagamento di quanto dovuto.

4) Si segnala inoltre la citazione in giudizio avanti il Tribunale civile di Roma da parte di una società che ha convenuto in giudizio l'Ente ed il Ministero dell'Economia e Finanze per sentire accogliere la domanda avente ad oggetto la declaratoria di insussistenza dell'obbligo di pagamento della Tassa Portuale dovuta ex LL. n.82/1963 e n. 84/1994, con richiesta di restituzione e rimborso di quanto pagato per il periodo dall'ottobre 1996 ad oggi, ammontante ad **€ 91.196,45** oltre interessi e rivalutazione monetaria. Sostiene in sintesi detta società che svolge attività di stoccaggio e movimentazione di prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici allo stato liquido, per conto terzi, di non dovere all'Autorità Portuale di Venezia ed al Ministero dell'Economia e Finanze per la parte ad esso spettante la tassa portuale in quanto per servizi portuali, ritenuti insussistenti o comunque dalla stessa non fruiti.

Afferma infatti la società che, ad eccezione del canone per la concessione di spazi ed attrezzature demaniali, non possa esserle richiesta nessuna altra tassa portuale, da intendersi come corrispettivo per servizi generali di cui l'attrice ritiene di non usufruire, svolgendo la propria attività in totale autonomia, accollandosi oneri e costi per garantire la sicurezza degli impianti gestiti. L'Ente si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande avversarie, previa declaratoria di incompetenza; il giudizio è in corso.

5) Va menzionato il contenzioso tra Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Autorità Portuale di Venezia per cui oggi pende ricorso avanti la Corte di Cassazione

contro la sentenza n. 47/8/04 della Commissione Tributaria Regionale e riguardante i rimborsi anni 1995-1998 IRPEG e IRAP 1998.

Nell'anno 2000, infatti, l'Ente presentava all'Agenzia delle Entrate richiesta di riconoscimento di maggiori perdite "eventualmente conseguite" ai fini IRPEG per gli anni 1995-1998, nonché di rimborso della maggiore IRAP pagata per il 1998.

In relazione alla suddetta richiesta si formava silenzio-rifiuto dell'Amministrazione finanziaria, avverso la quale l'Ente presentava impugnazione mediante ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale, sostenendosi con tale impugnazione che per gli anni in considerazione avesse erroneamente assoggettato a tassazione somme percepite a titolo di canoni demaniali, che invece risultavano essere non imponibili in virtù della natura pubblicistica dei compiti istituzionali attribuiti all'Ente dalla Legge istitutiva n. 84/1994.

Si affermava, infatti, che i canoni demaniali costituivano vere e proprie entrate tributarie, esenti per definizione da ogni sorta d'imposizione.

L'Ufficio resistente replicava insistendo per la piena tassabilità dei ricavi a titolo di redditi diversi, stante la regola generale in tema di componenti del reddito degli enti non esercenti in via principale attività commerciale; la Commissione Tributaria respingeva il ricorso sul duplice presupposto che all'Autorità Portuali dovesse riconoscersi la natura di ente pubblico economico e che i canoni in questione costituissero reddito imponibile.

L'Ente proponeva quindi appello avverso suddetta sentenza avanti la Commissione Tributaria Regionale, la quale con sentenza n. 47/8/04 accoglieva le istanze della ricorrente Autorità, fondando la propria decisione sul parere del Consiglio di Stato del 9 luglio 2002 in cui veniva ribadito il carattere eminentemente pubblicistico delle attività demandate alle Autorità Portuali per l'espletamento dei propri compiti istituzionali.

Successivamente veniva notificato all'Ente ricorso avanti la Corte di Cassazione per mezzo del quale l'Agenzia delle Entrate impugnava la suddetta sentenza della Commissione Tributaria Regionale ed in data 10 gennaio 2007 i difensori dell'Ente provvedevano a depositare controricorso e contestuale controricorso incidentale avanti la Corte di Cassazione per ottenere il rigetto del ricorso in quanto supportato da motivi d'impugnazione inammissibili e/o infondati e, per l'effetto, confermare la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale. Il giudizio è tutt'oggi pendente.

Fallimenti

Si segnala l'insinuazione al passivo del fallimento di una società cui l'APV aveva concesso l'occupazione di mq 2738 contigua alla Via dei Sali, uno specchio acqueo di complessivi 1105 mq ubicato lungo la scarpata nord del Bacino Molo A e un'ulteriore area di mq 762 confinante con la banchina Friuli ma che per anni, una volta scaduta la concessione, aveva continuato ad occupare abusivamente il sedime demaniale. Inoltre l'APV si è dovuta far carico dei costi necessari per lo smantellamento ed il trasporto in altra sede del deposito costiero non avendovi provveduto l'ex concessionario alla scadenza delle concessioni, come invece prevedono espressamente tali titoli, in conformità alle previsioni dell'art. 49, 1 comma del Cod. Nav..

Per quanto sopra APV ha fatto istanza al GD per l'ammissione al passivo fallimentare in via chirografaria del suo credito complessivo di € **225.713,29**, di cui € **1.751,00** da ammettersi in prededuzione in quanto debito della massa fallimentare, richiesta che è stata accolta dal GD. Il fallimento è in corso, in fase iniziale dovendosi ancora accertare l'esistenza di altri creditori.

Contenzioso a mezzo legale interno

Si segnala l'instaurazione del contenzioso gestito dal legale interno all'Ente relativo alla causa promossa da una società con la quale l'Ente ha avuto in corso un contratto d'appalto per i lavori di escavo a quota m. - 9.50 s.l.m.m. del Canale Vittorio Emanuele II nel tratto che va dal bacino di evoluzione n.1 alla "Darsena Petroven" e lo scavo a quota - 9.00 s.l.m.m. dello specchio acqueo della "Darsena Petroven". La società appaltatrice ha convenuto in giudizio l'APV chiedendone la condanna al pagamento della la somma di € **823.141,86**, oltre gli interessi e rivalutazione, lamentando che nel corso dell'esecuzione dei lavori da un lato avrebbe dovuto far fronte ad imprevedibili evenienze incidenti sul cronoprogramma dei lavori, dall'altro avrebbe dovuto modificare il ciclo operativo di scavo, adattandolo alle esigenze della Stazione Appaltante, comportando questi accadimenti pretesi maggiori costi non preventivabili in sede di offerta: per tali ragioni la società ha iscritto cinque riserve nel registro di contabilità: n.1 dell'importo di € 319.110,82 e n.2 di €

136.900,00 iscritte entrambe in data 07.03.05, n.3 di € 219.864,54 ed iscritta in data 16.12.2005, n. 4 di € 96.927,46 e n. 5 di € 50.033,04 iscritte entrambe in data 02.12.05.

In buona sostanza, la società attrice ritiene che il coevo affidamento di lavori di escavo di canali ad altre imprese da parte dell'APV (in particolare mediante altre due gare d'appalto) avrebbe determinato un imprevedibile (per l'attrice) e non preventivato (da parte della stazione appaltante) affollamento dell'unico sito di conferimento dei fanghi di risulta presente in Venezia (Isola della Tresse), ciò comportando un lungo periodo di sosta delle chiatte, con conseguente asserito inevitabile allungamento dei tempi di accosto ed inoltre imputa all'APV la modificazione delle prescrizioni iniziali del capitolato d'appalto, nel senso di aver imposto uno scavo dei canali con ordine di servizio ad altezza inferiore rispetto a quella inizialmente prevista, donde un preteso inevitabile allungamento dei tempi di escavo e l'iscrizione di riserve.

La causa è stata discussa avanti il Tribunale, ha visto lo scambio tra le parti delle tre memorie previste all'art. 183, c. 6 c.p.c. ed è in attesa di udienza di ammissione delle prove.

SINISTRI

Nel corso dell'anno 2007 si sono chiuse 7 pratiche relative al recupero di somme dovute a titolo di risarcimento danni a favore dell'Autorità Portuale di Venezia a seguito di sinistri occorsi alle strutture dell'Ente per circa € **215.000,00** per danni in genere cagionati da navi alle banchine, alle bitte, alle briccole, ai punti luminosi.

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PRIVACY

L'Area, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 34, comma 1, lettera g) del DLGS 196/2003, ha predisposto l'aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza dell'Ente, che delinea il quadro delle misure di sicurezza, organizzative, fisiche e logiche per il trattamento dei dati personali effettuato dall'Autorità Portuale di Venezia. In esso, conformemente a quanto prescrive il punto 19. del Disciplinare tecnico, allegato sub b) al Dlgs 196/2003, si forniscono idonee informazioni riguardanti l'elenco dei trattamenti di dati

personali, la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati, l'analisi dei rischi che incombono sui dati, le misure già adottate e da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, le procedure da seguire per il controllo sullo stato della sicurezza ecc. A tale fine sono state predisposte lettere di nomina dei responsabili del trattamento dei dati personali, attribuendo loro incarichi di ordine organizzativo e direttivo, del responsabile per la sicurezza, col compito di progettare, realizzare e mantenere in efficienza le misure di sicurezza, le lettere di conferimento del ruolo di incaricato del trattamento dei dati personali a tutti i dipendenti A.P.V. da parte dei responsabili del trattamento contenenti istruzioni in merito alla sicurezza dei dati.

Sono stati altresì predisposti i vari documenti in tema di privacy degli enti pubblici, di informative ai dipendenti, a collaboratori esterni autonomi titolari, a soggetti con cui si hanno contatti commerciali (es. clienti, fornitori etc.).

QUESTIONI GIURIDICHE

L'Area si è occupata di aggiornare tutte le Direzioni dell'Ente tramite invio di e-mails informative, circa le novità legislative normative e giurisprudenziali succedutesi nel corso del 2007. In particolare, la suddetta Area ha aggiornato le strutture dell'Ente su:

- la c.d. legge Finanziaria 2007 e relativi commenti dottrinali;
- il DPR n° 184/2006 recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi;
- la riforma della legge n° 84/94: si sono innanzitutto esaminati i disegni di legge presentati dal 2006 al 2007 – n. 728/06, n. 858/06, n. 911/06, il n. 1044/06 e il n. 1404/07, tutti di iniziativa parlamentare che sono stati oggetto di esame dell'8^a Commissione del Senato "Lavori pubblici, comunicazioni"; l'Area ha seguito i lavori dell' 8^a commissione che ha inteso procedere ad un esame congiunto di tutti i DDL presentati previo un ciclo di audizioni, al fine di acquisire i contributi dei principali operatori del settore marittimo nonché delle Regioni e degli Enti locali (in particolare i punti focali dei DDL sopra richiamati sono: nuova classificazione dei porti: porti di rilevanza internazionale e porti aventi rilevanza regionale e interregionale; rendere

più snelle- utilizzando anche lo strumento della Conferenza dei servizi - le procedure per l'adozione del Piano regolatore portuale; il Piano regolatore portuale dovrà essere coerente con il Piano di sistema Portuale; introduzione dei Sistemi Portuali; autonomia finanziaria; scali interni, in vista di un sempre più aumento del traffico si propone un ambito portuale esteso anche ad aree interne, con l'organizzazione di terminali ed altre opere funzionali all'attività portuale; organi; in particolare l'attenzione è posta sulle modalità di nomina del Presidente e le competenze di quest'ultimo). Nel frattempo il Vice Ministro dei Trasporti, alla seduta dell'8^a Commissione del 17 aprile 2007, dava conto dell'avvio di un'approfondita riflessione a livello ministeriale sui temi della portualità quindi l'Area ha approfondito lo studio anche della Proposta Ministeriale di riforma, preparando tabelle riassuntive e comparative, studiando il materiale prodotto da Assoportì sul tema e promuovendo riunioni interne di discussione delle criticità e confronto.

L'Area, in conformità a quanto prescritto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimento amministrativo e dal D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 in materia di accesso ai documenti amministrativi, si è inoltre occupata di redigere articolato Regolamento che reca la disciplina del procedimento amministrativo e dell'accesso alla documentazione amministrativa dell'Autorità, che l'Ente ha adottato nel corso dell'esercizio in esame.

L'Area, in stretta collaborazione con la Direzione Pianificazione Strategica e sviluppo, si è occupata a lungo della questione relativa all'ampliamento del circuito e della linea doganale della c.d. Isola Portuale in ambito portuale.

Premesso infatti che la legge 84/94 prevede per le Autorità Portuali precise competenze in materia di pianificazione del territorio inteso come ambito portuale e che la Variante al Piano Regolatore Generale comunale per Porto Marghera approvata dalla Giunta Regionale del Veneto con delibera 350/1999 prevede, tra l'altro, le aree ricadenti nella c.d. Isola Portuale come "zona di trasformazione a porto commerciale", l'Autorità Portuale di Venezia ha studiato e stilato un progetto denominato "Isola Portuale" finalizzato all'estensione del Porto Commerciale ad una superficie per quanto più possibile coincidente con quella della cosiddetta "Isola Portuale" di Marghera, in conformità ai predetti P.R.P. e alla variante del P.R.G.

Il progetto che recava, tra l'altro, la previsione di dotare i moli e le banchine di un idoneo "retroporto" ad essi funzionale (al fine di non pregiudicare gli attuali e previsti volumi di traffico merci) in linea con i predetti strumenti urbanistici, tenuto anche conto delle esigenze ambientali, doganali e di security, ed era teso ad includere in una nuova ed allargata linea doganale le aree ricadenti nella c.d. Isola Portuale, ricercando, d'intesa con l'Agenzia delle Dogane di Venezia, la miglior soluzione per questa esigenza, è stato così approvato dal Comitato Portuale dell'APV con Delibera del 29.03.2007 n. 125.

L'Area ha collaborato all'esame e studio della complessa questione che ha visto l'avvio da parte dell'Autorità Portuale del procedimento amministrativo teso a promuovere la partecipazione dei soggetti privati titolari e gestori di proprietà insistenti nella predetta area ai sensi del DPR n. 43 del 1973; ciò ha ovviamente comportato l'instaurarsi di un contraddittorio con i privati che sono stati contattati per iscritto e convocati singolarmente presso la sede dell'Ente per poter svolgere le proprie osservazioni.

In seguito, una volta acquisite le osservazioni evidenziate dai soggetti operanti nell'ambito dell'area di cui trattasi - i quali in maggior parte hanno rilevato in buona sostanza che la loro attività commerciale sarebbe risultata aggravata ed appesantita dall'obbligo di superare un varco di tipo doganale-, è emersa l'opportunità di affrontare in via preliminare la definizione di altre problematiche, in particolare i rapporti con la disciplina urbanistica comunale, e ciò in relazione alla disciplina urbanistica attuativa quale è quella da ultimo impressa dalla variante al piano di recupero approvata il 2 aprile 2007 e per tale ragione, con lettera racc a/r in data 20.12.2007 l'APV ha provveduto a sospendere il procedimento amministrativo.

Si segnala, inoltre, la questione relativa alla piattaforma provvisoria per la lavorazione ed i trattamenti di fanghi provenienti dall'escavo dei canali portuali di Venezia. Invero, l'Area si era occupata di seguire lo studio per risolvere il problema relativo alla lavorazione ed il trattamento dei fanghi provenienti dallo scavo dei canali portuali di Venezia. Nel corso dell'esercizio in esame l'Ente riceveva una missiva da parte di una società, nella quale, in relazione al procedimento intrapreso per risolvere il problema relativo alla lavorazione ed il trattamento dei fanghi provenienti dallo scavo dei canali portuali di Venezia, si adduceva il preteso inadempimento da parte di APV agli impegni assunti nei confronti della mittente e veniva richiesto il risarcimento dei danni, a vario titolo, per le spese asseritamente sostenute

da tale impresa anche in relazione alla costituzione di una società ad hoc, quantificate nella una somma di € 3.037.400,00 + € 5.327,00. l'Ente replicava alla predetta società respingendo le richieste economiche avanzate sostenendo, in sintesi, che l'APV non aveva assunto alcun obbligo giuridicamente vincolante nei confronti della società richiedente, attesa la natura di programma di massima che rivestiva l'accordo del 05.11.2001.

L'Area ha collaborato offrendo supporto giuridico alla redazione della Convenzione Quadro tra APV e la propria partecipata Nethun spa avente ad oggetto la gestione e lo sviluppo dei servizi collegati all'infrastruttura e alle attività di security (progetto "SAFE"), safety, information technology e web community. Dei relativi contratti attuativi (ad esempio in tema di produzione badge ed accessi, servizio di videosorveglianza, di indagine radiogena, servizi informatici, servizio di primo soccorso portuale ecc..) alcuni sono stati già perfezionati, altri invece sono in corso di perfezionamento.

RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI AMIANTO

Continuano a pervenire all'Ente richieste di risarcimento da parte di eredi di lavoratori deceduti per varie forme di malattia asseritamente causate dall'esposizione ad amianto durante lo svolgimento di attività lavorativa in ambito portuale. Mentre alcune richieste sono ancora in fase pre-contenziosa (richiesta di conciliazione avanti la Commissione Provinciale di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Venezia), altre sono già radicate avanti il Tribunale di Venezia ed hanno visto già l'emissione di sentenze di condanna dell'Ente al risarcimento del danno. Le istanze sono state svolte nei confronti della Compagnia Lavoratori Portuali e dell'Autorità Portuale di Venezia che, all'epoca dei fatti si configurava come l'unico soggetto cui era devoluta la gestione delle operazioni portuali. Ora, se da un lato l'Ente sta articolando la propria difesa nella fase processuale, per il tramite dei legali incaricati di trattare la delicata questione in giudizio, nel senso di valorizzare alcune circostanze di fatto quali, ad esempio l'obbligatorietà dell'Ente portuale di provvedere alla movimentazione della merce e la non conoscibilità all'epoca del rischio sulla salute dei lavoratori causato dall'esposizione ad amianto, dall'altro appare agevole per i ricorrenti provare il nesso causale tra il decesso avvenuto e la frequente esposizione ad ambienti nei quali veniva movimentato amianto, stante la circostanza che la pericolosità


dell'amianto successivamente manifestatasi è stata sancita dall'ordinamento sia attraverso l'emanazione di norme per disciplinarne la lavorazione, sia con il riconoscimento di provvidenze ai lavoratori esposti all'amianto. Tutte le sentenze sono state appellate dall'Ente.

Giova peraltro evidenziare che i fatti sui quali i ricorrenti fondano le proprie pretese risalgono al periodo previgente la legge 84/94 nel quale, come sopra rappresentato, l'Ente portuale era ex lege tenuto a sbarcare, imbarcare e movimentare l'amianto, di talché è apparso ragionevole sostenere che gli oneri suddetti devono eventualmente far carico allo Stato e non già all'Autorità Portuale, rientrando gli stessi tra i debiti pregressi dei cessati enti portuali.


AREA GESTIONE RISORSE UMANE

Organizzazione

Il 1° gennaio 2007 è stata introdotta in Autorità Portuale la nuova struttura organizzativa, approvata dal Comitato Portuale il 14 dicembre 2006, costituita da alcune funzioni in Staff al Segretario Generale e da tre Direzioni con il compito di presidiare tre aree strategiche: la funzione Istituzionale, la funzione di Ricerca Sviluppo e Programmazione nonché la funzione di Pianificazione urbanistica e di Sviluppo delle Infrastrutture portuali.

Organigramma – periodo 01/01/2007 – 28/02/2007

Nella nuova organizzazione sono state “potenziate” le strutture che costituiscono gli snodi più innovativi di tale nuova organizzazione con l’istituzione di nuove strutture rivolte al ricerca e reperimento di risorse finanziarie nazionali e comunitarie, con l’assunzione di un nuovo dirigente e di altre risorse umane con competenze rivolte all’azione di sviluppo del business, con la riorganizzazione della gestione dei beni demaniali per la loro valorizzazione e infine con la riorganizzazione della direzione tecnica per l’ottimizzazione delle risorse e migliorare l’efficacia operativa della sua azione.

Organigramma – in vigore dal 01/03/2007

Con l'emanazione della legge Finanziaria 2007, che ha introdotto alcune norme volte ad assicurare l'autonomia finanziaria delle Autorità Portuali con un forte impatto nella gestione del bilancio dell'Ente e nella programmazione futura dei fabbisogni finanziari, è emersa la necessità di dedicare maggiori risorse al presidio della gestione finanziaria dell'ente e alle attività connesse allo sviluppo del porto.

Di conseguenza è stato corretto l'assetto organizzativo della Segreteria Tecnico Operativa, approvato il 1° marzo 2007 dal Comitato Portuale, con la creazione di una nuova struttura, la Direzione Pianificazione e Finanza, a cui sono state assegnate le nuove attività di gestione e pianificazione della finanza, e con la riorganizzazione della Direzione Pianificazione Strategica e Sviluppo, dove sono state concentrate sia le attività legate al marketing sia quelle legate alla promozione e ai rapporti istituzionali.

Pianta organica e composizione del personale

L'organico complessivo al 31 dicembre 2007 è pari a 79 unità, comprensivo di un dipendente cessato in data 31 dicembre 2007 e di una dipendente in posizione di distacco temporaneo proveniente dalla Nethun spa, così suddiviso:

	Dirig.	Quadr. i A	Quadr. i B	Impiegati di 1° livello	Impiegati di 2° livello	Impiegati di 3° livello	Impiegati di 4° livello	PERS. IN FORZ A
Segretario Generale	1	0	0	0	0	0	0	1
Struttura di Staff Presidente e S.G.	Segreteria del Presidente e del S.G.							
	0	0	0	0	0	2	0	2
	Area Sviluppo Progetti Comunitari							
	0	0	0	1	0	1	0	2
	Area Controllo di Gestione e Qualità							
	0	0	1	0	0	0	0	1
	0	0	1	1	0	3	0	5
Direzione Amministrazione e Affari Istituzionali	1	1	0	0	0	0	0	2
	Area Gestione Risorse Umane							
	0	1	1	1	1	0	0	4
	Area Lavoro Portuale							
	0	0	1	1	0	0	0	2
	Area Affari Generali							
	0	1	0	1	4	1	0	7
	Area Affari Legali							
	0	1	0	0	2	0	0	3
	Settore Demanio							
	1	0	0	0	0	0	0	1
	Area Concessioni Demaniali							
	0	0	1	3	0	0	0	4
	Area Valorizzazione Beni Demaniali							
	0	1	0	0	0	1	0	2
	2	5	3	6	7	2	0	25
Direzione Programmazione e Finanza	1	0	0	0	0	0	0	1
	Area Ragioneria							
	0	1	2	0	1	1	0	5
	Area Finanza							
	0	1	1	1	0	0	0	3
	Area Societario e Fiscale							
	0	0	1	1	0	0	0	2
	1	2	4	2	1	1	0	11
Direzione Tecnica	1	0	0	0	0	0	0	1
	Area Pianificazione Urbanistica							
	0	1	0	0	1	0	0	2
	Area Canali e Navigabilità							
	0	1	0	1	0	0	1	3
	Area Progetti							
	0	0	0	2	0	0	0	2
	Area Ambiente							
	0	1	0	0	1	0	0	2
	Area Gare e Appalti							
	0	1	0	1	2	1	0	5
	Area Viabilità e Territorio							
	0	1	0	0	0	0	1	2
	Area Sicurezza, Vigilanza e Controllo							
	0	0	1	0	2	0	1	4
	1	5	1	4	6	1	3	21
Direzione Pianificazione Strategica e Sviluppo	1	0	0	0	0	0	0	1
	Area Promozione e Rapporti Istituzionali							
	0	1	0	0	0	1	0	2
	Area Marketing e Sviluppo Business							
	0	1	0	0	0	1	0	2
	Area Studi e Progetti							
	0	0	1	2	0	0	0	3
	1	2	1	2	0	2	0	8
Distacco ex art. 23 L. 84/94	0	1	0	3	0	0	0	4
Distacco sindacale	0	0	0	2	0	0	0	2
Aspettativa senza assegni	1	0	0	0	0	0	0	1
Distacco temporaneo	0	0	1	0	0	0	0	1
Totale complessivo	7	15	11	20	14	9	3	79

Nel corso dell'anno 2007 ci sono state 14 cessazioni per dimissioni volontarie e 11 assunzioni con contratto di lavoro di tipo subordinato. Inoltre sono stati affidati tre incarichi di collaborazione a progetto di supporto allo sviluppo progetti europei.

Personale dipendente cessato suddiviso per categoria

Livello	N. Dipendenti
Dirigenti	0
Quadro fascia A	4
Quadro fascia B	0
Impiegato - 1° livello	3
Impiegato - 2° livello	2
Impiegato - 3° livello	3
Impiegato - 4° livello	2
Totale	14

Al riguardo si evidenziano le uscite dal servizio di 4 dipendenti in posizione di esubero o che operavano in posizione di distacco temporaneo presso imprese del porto. Di conseguenza al 31 dicembre 2007 il numero dei dipendenti in posizione di soprannumero ai sensi dell'articolo 23 L. 84/94 era di 4 unità in posizione di distacco presso la Regione del Veneto.

Personale dipendente assunto suddiviso per categoria

Livello	N. Dipendenti
Dirigenti	2
Quadro fascia A	1
Quadro fascia B	1
Impiegato - 1° livello	2
Impiegato - 2° livello	2
Impiegato - 3° livello	2
Impiegato - 4° livello	1
Totale	11


Nel corso dell'anno è stata concessa un'aspettativa di 4 anni a un dirigente e un'aspettativa sindacale a un impiegato.

Alla data del 31 dicembre 2007 il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale era di tre unità, di cui due con orario di lavoro pari al 78,95% a tempo indeterminato e una con rapporto di lavoro pari al 65,79% a tempo indeterminato. Nel corso dell'anno un rapporto di lavoro è stato trasformato a tempo pieno e vi è stata un'assunzione con contratto a tempo parziale.

Analizzando la composizione dell'organico emergono i seguenti principali fenomeni:

⇒ L'età media dei dipendenti è di circa 43 anni e nel corso degli due ultimi anni la distribuzione dei dipendenti per fasce di età si è modificata per effetto dell'uscita di dipendenti ad elevata anzianità e l'ingresso di giovani nella fascia 30/40 anni;

Suddivisione dipendenti per classi di età



⇒ L'anzianità di servizio è di circa 14 anni e nel corso degli ultimi due anni la distribuzione dei dipendenti per anzianità di servizio si è modificata per effetto dell'uscita di dipendenti ad elevata anzianità e l'ingresso di giovani;